

IMPIEGO PUBBLICO  
Cass. civ. Sez. lavoro, 03-03-2010, n. 5116

**Svolgimento del processo**

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Trieste, depositato in data 12.11.2002, G.S., premesso di essere dipendente del Ministero dell'Economia inquadrato nella (OMISSIS) qualifica funzionale, esponeva che dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 aveva svolto mansioni dirigenziali, continuando a percepire la retribuzione propria del (OMISSIS) livello di appartenenza, oltre alla indennità di posizione relativa alla qualifica di (OMISSIS).

Chiedeva pertanto, ai sensi del *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56* e del CCNL Comparto Ministeri Dirigenti, nei confronti del Ministero dell'Economia e della Agenzia delle Entrate, il pagamento delle maggiori retribuzioni dovutegli a fronte dell'esercizio di tali mansioni superiori.

Istauratosi il contraddittorio i convenuti contestavano le pretese attoree, eccependo in primo luogo la mancanza di legittimazione passiva in capo all'Agenzia delle Entrate, e rilevando, nel merito, che ai sensi del *D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20* tra le mansioni proprie della (OMISSIS) qualifica funzionale rientrava anche la "reggenza di un ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare".

Con sentenza in data 9.3.2004 il Tribunale adito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, condannava il Ministero convenuto alla corresponsione delle differenze reclamate in relazione al periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Economia, lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 12.1.2006, rigettava il gravame compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia con un articolato motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

**Motivi della decisione**

Col predetto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione *dell'art. 36 Cost.*, del *D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20* e del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, nn. 3 e 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale, con riferimento alle mansioni svolte nel periodo antecedente alla stipula del CCNL 16.2.1999, aveva fornito una erronea interpretazione del *D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20* ritenendo che tale norma potesse essere considerata costituzionalmente legittima solo ove si consideri la reggenza non come affidamento di un incarico senza presupposti limitativi e senza limiti di tempo, ma piuttosto come temporanea attribuzione di funzioni dirigenziali; pervenendo alla conclusione che, siccome il G. aveva svolto le funzioni di dirigente per sei anni, l'esercizio di tali funzioni era avvenuto al di fuori della previsione del suddetto decreto presidenziale.

Osserva per contro il Ministero ricorrente che siffatta ricostruzione dell'istituto appariva ingiusta ed erronea, posto che la norma in parola prevedeva la "reggenza dell'ufficio in attesa della designazione del dirigente titolare" senza limiti temporali di sorta, essendo unica condizione la vacanza del posto dirigenziale.

Ed analogamente, con riferimento alle mansioni svolte nel periodo antecedente alla stipula del predetto CCNL 16.2.1999, le cui previsioni in materia erano sostanzialmente identiche a quelle del *D.P.R. n. 266 del 1987*, la temporaneità dell'esercizio delle mansioni dirigenziali doveva essere intesa come precarietà del loro svolgimento, destinato a proseguire sino a che perdurassero i presupposti di legge che avevano reso necessario il relativo espletamento.

Il ricorso non è fondato.

Questa Corte si è pronunciata su analoghe fattispecie regolate dall'accordo collettivo per il comparto ministeri con le sentenze 30.1.2009 n. 2534, 22.2.2008 n. 4675, 9.9.2008 n. 22932, 5.10.2007 n. 20899 e 17.4.2007 n. 9130 che hanno fissato i seguenti principi:

1) Nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6*, come modificato dal *D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25*, è stato soppresso dal *D.Lgs. n. 378 del 1998*, con efficacia retroattiva. Tale retroattività si desume dal rilievo che l'ultimo periodo del *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6*, disponeva che fino alla attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

Trattasi, con ogni evidenza, di una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa. Il *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, comma unico*, nel disporre "Al *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 23, art. 56, comma 6*, ultimo periodo, sono soppresse le parole "a differenze retributive o", viene ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego *dell'art. 36 Cost.*, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.

2) Il *D.P.R. 8.5.1987 n. 266, art. 20*, (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 relativo al comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla (OMISSIS) qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui *all'art. 3 Cost.*, e dei principi generali di tutela del lavoro (*artt. 35 e 36 Cost.*; *art. 2103 c.c.*, e *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e

temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (in tal senso, Cass. sez. lav., 9.9.2008 n. 22932).

Ad entrambi i detti principi questa Corte intende qui dare continuità condividendone i criteri decisori, evidenziando che, in relazione alla presente fattispecie, non è necessario determinare l'arco temporale ritenuto congruo per l'espletamento della procedura per la copertura del posto di dirigente, perchè nel caso di specie il periodo complessivo di svolgimento di mansioni dirigenziali si appalesa sicuramente superiore ad ogni tollerabile spatium deliberandi.

Deve ritenersi pertanto che la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali e correttamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza con riguardo ad una vacanza protrattasi per un arco di tempo di ben sei anni (dal gennaio 1994 al dicembre 1999).

Nè la situazione può ritenersi mutata per effetto del CCNL Comparto Ministeri 16.2.1999, stante la sostanziale identità della disposizione concernente lo svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore del difensore antistatario.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Fabio Petracci, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010